

**CHIARIMENTI N. 1 AI QUESITI PERVENUTI A TUTTO IL 30/1/2018**

**QUESITO 1 - (pervenuto in data 29/1/2018 n. 16373/20AC prot.)**

**Domanda**

In riferimento all'art.13 del Disciplinare di Gara ("*Avvalimento*"), si chiede conferma del fatto che – ai sensi dell'art.89 del Codice - un RTP possa avvalersi dei requisiti di un soggetto esterno non solo per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico e professionale (*fatturato globale; servizi di ingegneria e architettura degli ultimi 10 anni; servizi cc.dd. "di punta"; numero di unità minime*), quanto anche per illustrare i 3 servizi di cui all'elemento di valutazione Q1, relativi a interventi già effettuati e ritenuti significativi della propria capacità.

Ciò, dal momento che lo stesso l'art.89 del Codice recita: " .... *Per quanto riguarda i criteri relativi ... alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente ... i servizi per cui tali capacità sono richieste*". Per cui, l'unica condizione richiesta per ammettere positivamente è quella che il soggetto ausiliario abbia effettivamente svolto direttamente i 3 servizi di che trattasi.

**Risposta**

Come è noto l'istituto dell'avvalimento, così come previsto dall'art. 89, comma 1, del Codice, consente di soddisfare la richiesta relativa al possesso per l'operatore economico dei requisiti previsti dall'art. 83, comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., necessari per partecipare alla gara. In tale fattispecie non possono quindi essere ricompresi i 3 servizi di cui all'elemento di valutazione Q1 atteso che gli stessi devono essere riconducibili esclusivamente all'operatore economico partecipante in forma singola o associata.

Diversamente, per effetto di quanto sopra chiarito, si precisa che è invece possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti relativi ai servizi cc.dd. "*di punta*" previsti dall'art. 11.2 lettera B punto c) del disciplinare di gara a condizione che i soggetti ausiliari eseguano direttamente i servizi per cui tali attività sono richieste.